

**Penale Sent. Sez. F Num. 45315 Anno 2019**

**Presidente: DI NICOLA VITO**

**Relatore: RENOLDI CARLO**

**Data Udiienza: 27/08/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Manassero Fabio nato a Pieve di Cadore il 25/6/1968,

avverso la sentenza del 22/2/2019 del Tribunale di Verona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso sollecitando una declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito, per l'imputato, l'avv. Andrea Rossato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 22/2/2019, il Tribunale di Verona condannò Fabio Manassero alla pena di 320,00 euro di ammenda in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato disturbo a Lara Paiarolli mediante utilizzo dell'utenza cellulare 345.0840770 a lui intestata, inviando molteplici messaggi e chiamando l'utenza cellulare 340.4983303 in uso alla persona offesa, tramite semplici squilli in orario quasi sempre serale e notturno; in Affi, dal giugno al settembre 2013. Con lo stesso provvedimento Manassero fu condannato al pagamento, in favore della persona offesa costituita parte civile, della somma di 3.500,00 euro, oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al reato.



2. Secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, a seguito della interruzione della relazione "virtuale" intrattenuta con Manassero, conosciuto nel 2007 in una *chat*, Lara Paiarolli aveva iniziato a ricevere, sull'utenza cellulare a lei intestata, a partire dal giugno 2013, numerose chiamate, con squilli insistenti, provenienti da un numero poi risultato intestato all'imputato, nonché messaggi di testo (c.d. "sms"), alcuni dei quali firmati con il nome "orsettino", utilizzato da Manassero nel corso della loro relazione. A seguito delle chiamate e dei messaggi, effettuati, in diverse ore del giorno e della notte, sino al settembre 2013, la Paiarolli, infastidita dalla loro frequenza, aveva risposto, in alcune occasioni, tramite "sms", chiedendo all'interlocutore di essere lasciata in pace, giungendo a presentare denuncia all'autorità giudiziaria, dapprima nell'agosto 2013 e, successivamente, nell'ottobre dello stesso anno. Dall'esame dei tabulati dell'utenza mobile in uso alla donna era, così, emersa la ricezione di chiamate e di "sms" provenienti da un'utenza cellulare attivata da Manassero nell'agosto 2012, in giorni e orari compatibili con quanto denunciato dalla persona offesa; chiamate che, in molti casi, per la durata di pochi secondi, erano da considerarsi dei semplici "squilli".

Dopo avere riepilogato i requisiti strutturali del reato previsto dall'art. 660 cod. pen., il Tribunale sottolineò che le condotte poste in essere in danno della Paiarolli integravano indubbiamente l'elemento materiale del reato, atteso che squilli telefonici e "sms", ripetuti nel tempo e certamente non graditi alla destinataria, costituivano, pacificamente, una forma di arbitraria introduzione nella sfera di libertà individuale della vittima e un non indifferente turbamento della sua serenità e della sua vita quotidiana. Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza ribadì che in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dalla "petulanza", ossia da un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, per ciò solo idoneo a interferire sgradevolmente nella sfera di libertà delle persone, doveva ritenersi sufficiente la coscienza e volontà della condotta.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Manassero per mezzo del difensore di fiducia, avv. Andrea Rossato, deducendo, due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 660 e 42 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa considerazione del tabulato, rilasciato dalla compagnia telefonica *Vodafone*, da cui si ricaverebbe che, nel periodo in contestazione, vi sarebbero stati reciproci contatti, telefonici e via "sms", tra l'utenza cellulare intestata alla persona offesa e quella intestata all'imputato (in particolare Lara Paiarolli avrebbe effettuato 17 chiamate e avrebbe inviato 16

"sms", spesso a brevissima distanza dalle chiamate ricevute dal cellulare dell'imputato, in una occasione, in data 7/6/2013, con diverse comunicazioni e "sms"; e, in ben quattro occasioni, finanche assumendo l'iniziativa, come il 10/6/2013, alle ore 17:01,50, il 19/7/2013, alle ore 00:50,24, il 22/7/2013, alle ore 1:06,43 e il 7/9/2013). Ciò dimostrerebbe sia la volontà della persona offesa di avere particolare interesse a coltivare la relazione telefonica con l'imputato, già in essere da qualche tempo e, dunque, smentendo che le chiamate non fossero gradite dalla donna; sia la falsità delle affermazioni di quest'ultima, che avrebbe dichiarato di essersi limitata a inviare qualche messaggio con il quale chiedeva di essere lasciata in pace e, in definitiva, il vizio di motivazione della sentenza sul punto; sia l'assenza di volontà, nell'imputato, di recare molestia alla persona con cui aveva avuto una relazione, non avendo costei dimostrato di essersi opposta alle comunicazioni, nonostante che ella fosse nelle condizioni di esibire sia i messaggi ricevuti dall'imputato, sia i messaggi che gli avrebbe inviato per chiedere la cessazione di ogni contatto. Omettendo di analizzare la reciprocità dei contatti e il numero degli stessi, il Giudice avrebbe, inoltre, errato, alla luce del rapporto sentimentale intrattenuto tra i due esclusivamente con il mezzo del telefono, nel ritenere "sproporzionate" le comunicazioni da parte dell'imputato.

3.2. Con il secondo motivo, la difesa di Manassero censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art 660 cod. pen., non avendo il Giudice di merito verificato se la persona offesa avrebbe potuto fare cessare le comunicazioni eventualmente non gradite con il semplice blocco del contatto da cui provenivano, senza con ciò alterare la propria condotta di vita.

Infatti, mentre in passato la giurisprudenza di legittimità avrebbe ritenuto che comunicazione telefonica indesiderata ledesse sempre il diritto alla comunicazione del destinatario, costretto a chiudere o evitare la conversazione (e, nel caso dell'invio di "sms" al cellulare, ad aprire il messaggio prima di poter identificare la provenienza: cfr. Cassazione n. 26776/2016 e 30294/2011), i moderni dispositivi di telefonia consentirebbero di impedire il singolo contatto non desiderato, senza che l'utilizzatore sia costretto a spegnere il proprio apparecchio cellulare, così alterando la propria condotta di vita.

Pertanto, se la persona offesa avesse effettivamente voluto evitare qualsivoglia contatto con l'imputato, ella avrebbe semplicemente potuto bloccare tale utenza, che la donna ben conosceva, secondo quanto dalla stessa ammesso a dibattimento; e il fatto che non vi abbia provveduto dimostrerebbe che la Paiarolli non intendeva interrompere i contatti con l'imputato, come dimostrato dal fatto, già sottolineato nel primo motivo di impugnazione, che ella aveva comunque continuato a coltivare la corrispondenza con Manassero.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, occorre ricordare che la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 660 cod. pen. punisce colui il quale "in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo".

Muovendo dall'analisi del primo motivo, la difesa deduce la presenza di una fitta interlocuzione telefonica con la persona offesa, a sua volta autrice di chiamate e dell'invio di "sms" all'indirizzo di Manassero: ciò che imporrebbe di escludere la configurabilità del reato, che la giurisprudenza di legittimità ritiene non resti integrato quando vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto, in tal caso, non potrebbe ritenersi sussistente la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, difettando quella connotazione di "petulanza o altro biasimevole motivo" cui è subordinata l'illiceità penale del fatto (Sez. 1, n. 23262 del 23/2/2016, Candela, Rv. 267221).

Va, tuttavia, osservato che la censura in esame si configura, essenzialmente, come una questione fattuale, mai sottoposta ai Giudici di merito, la quale, pertanto, non può ritenersi scrutinabile in sede di legittimità. Infatti, il motivo è stato articolato dalla difesa in maniera del tutto congetturale. Non è noto, invero, il contenuto delle telefonate e degli "sms" richiamati dal ricorrente: contenuto che ben avrebbe potuto essere sottoposto, in chiave critica, al Giudice di merito; sicché non può in alcun modo verificarsi, in questa sede, se, attraverso le cennate comunicazioni, la Paiarolli stesse cercando di coltivare la relazione telefonica con l'imputato, come dedotto dalla difesa, ovvero, al contrario, ella stesse tentando di sottrarsi all'azione molesta da parte dello stesso Manassero, rappresentando con forza la propria indisponibilità a proseguire il rapporto.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

3.1. In premessa, deve riconoscersi che, come dedotto in sede di impugnazione, la giurisprudenza di legittimità ritiene, per la configurazione dell'elemento oggettivo della contravvenzione in esame, che sia necessaria una significativa intrusione nell'altrui sfera personale, la quale, per questa via, assurga al livello di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto. Al contempo, corretta è anche l'affermazione secondo cui l'intrusione nella sfera personale del destinatario dell'azione illecita deve essere effettiva, sicché, ad esempio, si è ritenuto non costituisca reato il semplice invio di una *mail* dal contenuto molesto, atteso che l'invio di messaggi di posta elettronica consente al destinatario di non aprire il messaggio (Sez. 1, n. 36779 del 27/9/2011, Ballarino, Rv. 250807; Sez. 1, n. 24510 del 17/6/2010, D'Alessandro, Rv. 247558).

3.2. Nondimeno, deve, altresì, darsi atto che la sentenza impugnata ha spiegato, con motivazione congrua e logica, le ragioni per le quali le condotte

dell'imputato dovevano essere qualificate in termini di "molestia e disturbo", sottolineando come gli "squilli telefonici e gli sms, ripetuti nel tempo", certamente non graditi dalla destinataria, costituissero "una forma di arbitraria introduzione nella sfera di libertà individuale della vittima, nonché un non indifferente turbamento della sua serenità e della sua vita quotidiana" (v. pag. 7 della sentenza impugnata). Di conseguenza le doglianze articolate con il secondo motivo si configurano come manifestamente infondate, oltre che generiche, non avendo il ricorso spiegato le ragioni per cui tale valutazione da parte del Giudice di merito fosse manifestamente illogica o per cui, comunque, le condotte ascritte all'imputato non rientrassero, così qualificate, nella nozione giuridica in esame.

Quanto, poi, all'affermazione secondo cui l'intrusione nella sfera personale del destinatario non possa prescindere da una dimensione temporale del fenomeno, il quale dovrebbe raggiungere una certa consistenza, tale tesi, pur sostenuta da un minoritario indirizzo interpretativo (v., in proposito, Sez. 5, n. 52585 del 27/10/2017, Gullo, Rv. 271634) appare avversata dalla prevalente opinione giurisprudenziale secondo cui il reato in questione non si configura come necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen. (Sez. 1, n. 19631 del 12/6/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309; Sez. 1, n. 11514 del 16/3/2010, Zamò, Rv. 246792; Sez. 1, n. 17787 del 9/4/2008, Tamburrini, Rv. 239848). In ogni caso, il riferimento contenuto nella sentenza alla avvenuta realizzazione di condotte "ripetute nel tempo" rende aspecifica la menzionata deduzione difensiva, atteso che, attraverso l'accertata reiterazione delle predette condotte, il cennato requisito di fattispecie sarebbe rimasto integrato, anche a voler aderire all'indirizzo minoritario.

Quanto, infine, alla possibilità, per la persona offesa, di sottrarsi alla comunicazione invasiva attraverso il "blocco" dell'utente con il proprio dispositivo telefonico, osserva il Collegio che la relativa censura si configura come eminentemente fattuale, come tale inammissibile. Infatti, si assume, in tesi, che l'apparecchio telefonico in uso alla persona offesa consentisse, dal punto di vista tecnico, di bloccare l'utenza dell'imputato; e, tuttavia, tale premessa è del tutto indimostrata, nulla avendo specificato la sentenza impugnata con riferimento alle caratteristiche tecniche del telefono cellulare in uso a Lara Paiarolli.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,

l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

**PER QUESTI MOTIVI**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/8/2019